

## **Linee Guida ANAC n. 4**

# **“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”**

(Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 - pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018 ed entrate in vigore 15 gg. dopo ossia il 7 marzo 2018)

## Le ragioni dell'aggiornamento delle Linee Guida ANAC n. 4

Entrata in vigore, in data 20 maggio 2017, del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 «Disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. (GU n.103 del 5-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 22).

Il d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ha **modificato profondamente alcune disposizioni relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.**

Si è reso, quindi, necessario procedere a un **aggiornamento delle Linee guida n. 4 di attuazione del Codice dei contratti pubblici** in particolar modo, su due questioni generali di notevole impatto operativo per le stazioni appaltanti nella selezione del contraente: **le modalità di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario nel caso di affidamento diretto e il principio di rotazione.**

## Le ragioni dell'aggiornamento delle Linee Guida ANAC n. 4

**Verifiche su aggiudicatario:** obbligo di procedere alle verifiche dei requisiti generali stabiliti dall'art. 80 del Codice, come corollario del principio di legalità; Il decreto correttivo, pur avendo prefigurato la possibilità di rimodulazione dei controlli negli affidamenti diretti, non ha fissato peraltro limiti o criteri per contratti di valore *infra* 40.000,00 euro.

**Rotazione.** il Codice novellato non detta disposizioni atte a declinare il principio, tanto nei presupposti che negli effetti, e vieppiù non chiarisce i rapporti con gli altri principi generali di cui all'art. 30 Codice (economicità, efficacia, libera concorrenza, ecc.).

**Effettuazione degli inviti in caso di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.**

E chiesta l'interposizione dell'ANAC per pervenire a concrete modalità di semplificazione delle procedure nel sotto-soglia, che garantiscano al contempo il rispetto dei principi di legalità a tutela del mercato e della concorrenza.

## Le soglie comunitarie (art. 35 Codice)

### Soglie di riferimento per i settori ordinari (importi Iva esclusa)

|  |                |
|--|----------------|
| • Forniture e servizi                    | € 221.000,00   |
| • Lavori                                 | € 5.548.000,00 |
| • Servizi sociali e altri<br>Allegato IX | € 750.000,00   |

L'importo deve tenere conto dell'importo massimo stimato,  
compresi opzioni o rinnovo

## Le soglie comunitarie (art. 35 Codice)

### Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

**Versione ante decreto correttivo** : c. 1. «Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti..»:

**Versione post decreto correttivo:** c. 1. «**Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono...**»:

Parere CdS, Comm. Spec. N.782/2017: "Sul piano sostanziale, l'innovazione ha l'effetto positivo di eliminare alcune incertezze riguardanti l'applicazione delle norme generali del codice ai contratti sotto soglia. La precedente formulazione, infatti, poteva condurre ad affermare che trovassero applicazione solo le disposizioni espressamente richiamate dall'art. 36 o da altre specifiche disposizioni.

**In questo senso, l'innovazione, pertanto, non è meramente formale ed è destinata ad avere importanti ricadute pratiche per il corretto svolgimento delle procedure sotto soglia.** Se questa è la condivisibile finalità dell'intervento correttivo, però, si raccomanda al Governo di verificare con la massima attenzione la complessiva disciplina dei contratti sotto soglia e la compatibilità con le altre regole "ordinarie".

Allo stato, infatti, il quadro normativo risulta ancora frammentario e poco sistematico».





## Le soglie comunitarie (art. 35 Codice)

### Attenzione ai contratti inferiori alle soglie ma di interesse transfrontaliero certo

Le stazioni appaltanti verificano se per un **appalto o una concessione di dimensioni inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice** vi sia **un interesse transfrontaliero certo** in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia per verifica interesse transfrontaliero certo, a titolo esemplificativo: il luogo dell'esecuzione, l'importanza economica e la tecnicità dell'intervento, le caratteristiche del settore in questione (si v. la Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 179/02, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»).

Per l'affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliero certo le stazioni appaltanti adottano le procedure di gara adeguate e utilizzano mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l'apertura del mercato alle imprese estere.


## Il divieto di frazionamento artificioso e l'obbligo di programmazione (art. 30, c. 2, art. 51, c. 1, art. 35, c. 5 e art. 21, c. 6 Codice)

**art. 30, c. 2:** "Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo **artificialmente la concorrenza** allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, **compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi**".

**art. 51, c. 1:** "È fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti".

**Art. 35, comma 5.** "Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unità operative distinte, **il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative.** Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell'appalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito dall'unità operativa distinta".

**Art. 21, c. 6:** "Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono **gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro**".



## I contratti sotto soglia (art. 36, comma 1 Codice) La disciplina di riferimento

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono **nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, c.1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50 (c.d. «clausola sociale»)**



# I contratti sotto soglia (art. 36, comma 1 Codice)

## I principi

L'art. 36, individua i **principi** che devono ispirare l'affidamento e l'esecuzione degli appalti sotto soglia:


- **Economicità** (uso ottimale delle risorse) (**Art. 30**)
- **Efficacia** (congruità degli atti rispetto allo scopo) (**Art. 30**)
- **Tempestività** (durata del procedimento di selezione limitata) (**Art. 30**)
- **Correttezza** (condotta leale e improntata a buona fede) (**Art. 30**)
- **Libera concorrenza** (effettiva contendibilità degli affidamenti) (**Art. 30**)
- **Non discriminazione** (valutazione equa e imparziale dei concorrenti) (**Art. 30**)
- **Trasparenza** (conoscibilità delle procedure/strumenti che consentono accesso alle informazioni) (**Art. 30**)
- **Proporzionalità** (adeguatezza dell'azione rispetto finalità e importo) (**Art. 30**)
- **Pubblicità** (massima informazione per evitare rapporti solo con alcune imprese) (**Art. 30**)

## I contratti sotto soglia (art. 36, comma 1 Codice) (segue) I principi

- **Efficienza Energetica (Art. 34)**
- **Sostenibilità ambientale (Art. 34)**
- **Conflitto di interessi (Art. 42)**
- **Rotazione (degli inviti e degli affidamenti) (Art. 36)**
- **Effettiva possibilità di partecipazione micro-piccole e medie imprese (Art. 36)**
- **Clausole sociali (facoltative) (Art. 50)**

## La trasparenza (art. 29 Codice)


**c.1.** «Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5, **alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti**, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 53 ovvero secretati ai sensi dell'art. 162, **devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013.** Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120, **co. 2-bis**, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, **il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali**».



(segue) La trasparenza (art. 29 Codice)

c.1. «Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad eccesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di **motivazione**. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

**Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente».**



## (segue) La trasparenza (art. 29 Codice)

Tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento dei contratti devono essere pubblicati sul profilo del committente nella sezione «**Amministrazione trasparente**» ai sensi dell' art. 29 Codice (come specificato da Delibera 28 dicembre 2016 n. 1310 ANAC).

- Avviso indagini di mercato
- Avviso formazione elenco operatori
- Pubblicazione elenco operatori economici
- Determina a contrarre
- Composizione della commissione giudicatrice e curricula dei componenti
- Avviso sui risultati della procedura con indicazione dei soggetti invitati e di quelli che hanno proposto l'offerta





## I CAM (art. 34, comma 1 Codice)

### (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)

**c. 1.** «Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi **anche** nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, a quanto specificamente previsto nell'articolo 144.



(segue) I CAM (art. 34, comma 2 e comma 3 Codice)

**(Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)**

**c. 2.** «I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, **sono tenuti in considerazione** anche ai fini della stesura dei documenti di gara per **l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**c.3.** **L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo**, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione”.



## Il conflitto di interessi (art. 42 Codice)

**c. 1.** «Le stazioni appaltanti prevedono **misure adeguate** per contrastare le **frodi** e la **corruzione** nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace **ogni ipotesi di conflitto di interesse** nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare **qualsiasi distorsione della concorrenza** e garantire la **parità di trattamento** di tutti gli operatori economici».




## La rotazione degli inviti e degli affidamenti (art. 36, comma 1 Codice)

In tal modo, si pongono sullo stesso piano i precedenti aggiudicatari e i precedenti concorrenti.

Occorrerebbe, invece, **evidenziare che la rotazione dovrebbe preferibilmente assicurare proprio l'alternanza degli affidamenti e non delle mere occasioni di partecipazione alla selezione.**

In questo senso, resta ancora poco chiaro se sussista un vero e proprio dovere di non invitare il precedente affidatario del contratto, o se si tratti di una mera facoltà della stazione appaltante.

Al fine di una corretta ed efficiente applicazione del principio di rotazione degli inviti, occorrerebbe **prevedere la costituzione da parte delle stazioni appaltanti di elenchi (o albi) di operatori economici qualificati cui rivolgere a rotazione gli inviti, come già prospettato dall'ANAC nelle Linee Guida n. 4 ante aggiornamento.**



## Le clausole sociali del bando di gara e degli avvisi (art. 50, comma 1 Codice)

**c. 1.** « Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire **inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato**, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell'importo totale del contratto».


**Le clausole sociali sono di obbligatoria previsione nella *lex specialis* per le procedure sopra-soglia. Nelle procedure sotto-soglia, sono facoltative, ai sensi dell'art. 36, comma 1.**



# I contratti sotto soglia (art. 36, comma 1 Codice)

## Le procedure

|                        | Fino a 39.999 €                               | Da 40.000€ a 99.999€  | Da 100.000 € a 149.999€  | Da 150.000€ a soglia art. 35, c.1, lett. b), c) o d)  | Da soglia art. 35, c.1, lett. b), c) o d) a 999.999€                           | Da 1.000.000 € in su   |
|------------------------|---|---|--|---|--|--|
| <u>Lavori</u>          | Affidamento diretto o amministrazione diretta | Procedura negoziata mediante inviti ad <i>almeno</i> 10 operatori selezionati con indagini di mercato o elenchi o amministrazione diretta |  | Procedura negoziata mediante inviti ad <i>almeno</i> 15 operatori selezionati con indagini di mercato o elenchi o amministrazione diretta |  | Procedure aperte o ristrette previa pubblicazione di un bando o avviso di gara |
| <u>Servizi tecnici</u> | Affidamento diretto                           | Procedura negoziata mediante inviti ad <i>almeno</i> 5 operatori selezionati con indagini di mercato o elenchi                            | Procedure aperte o ristrette previa pubblicazione di un bando o avviso di gara |   |  |  |
| <u>Altri servizi</u>   | Affidamento diretto                           | Procedura negoziata mediante inviti ad <i>almeno</i> 5 operatori selezionati con indagini di mercato o elenchi                            |  |   | Procedure aperte o ristrette previa pubblicazione di un bando o avviso di gara |  |
| <u>Forniture</u>       | Affidamento diretto                           | Procedura negoziata mediante inviti ad <i>almeno</i> 5 operatori selezionati con indagini di mercato o elenchi                            |  |   | Procedure aperte o ristrette previa pubblicazione di un bando o avviso di gara |  |



## I contratti sotto soglia (art. 36 comma 2 lett. a) Codice) Le modalità di affidamento

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 (*centrali di committenza*) e 38 (*qualificazione stazioni appaltanti e centrali di committenza*) e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

**a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (*ndr nella versione ante decreto correttivo compariva «adeguatamente motivato»*), anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o, per i lavori, in amministrazione diretta;**



## I contratti sotto soglia (art. 36, comma 2, lett. b) Codice)

b) per **affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro** per i lavori o alle soglie di cui all'art.35 per le forniture e servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, **di almeno dieci operatori economici per i lavori** e di almeno cinque operatori per i servizi e le forniture, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un **criterio di rotazione degli inviti**. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;



## I contratti sotto soglia (art. 36, comma 2, lett. c) Codice)

c) i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un **criterio di rotazione degli inviti**, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro mediante ricorso alle procedure ordinarie (procedura aperta o ristretta), fermo restando quanto previsto dall'articolo **95, comma 4, lettera a)** che così prevede

«fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo e con applicazione obbligatoria dell'esclusione automatica, ai sensi dell'articolo 97, comma 8»

## L'affidamento o il reinvito a operatore uscente o già invitato e' compatibile con la rotazione degli inviti e degli affidamenti?(art. 36, comma 1 Codice)

**Art. 36, comma 7 Codice:** «*L'ANAC con proprie linee guida*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. **Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti...**» (ora si vedano Linee Guida Anac n. 4 del 26 ottobre 2016 aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018)

«L'applicazione del principio di rotazione si appalesa di cruciale rilevanza allorché la stazione appaltante proceda ad individuare gli operatori economici da invitare al procedimento selettivo o in favore dei quali disporre l'affidamento diretto. In merito, occorre considerare che il predetto art. 36, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, come modificato dal d.lgs. n. 56/2017, precisa che la rotazione opera sugli inviti e sugli affidamenti. Si tratta, quindi, di chiarire le modalità applicative di tale importante principio, la cui disciplina è affidata all'ANAC secondo la previsione normativa» (Relazione AIR).



(segue) L'affidamento o il reinvito al contraente uscente o già invitato

## Le soluzioni dell'ANAC

Le Linee Guida Anac n. 4 del 26 ottobre 2016 aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 così prevedono:

il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. L'affidamento diretto o il reinvito all'operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento, e non affidatario, deve essere motivato.

Motivazione: La stazione appaltante motiva la scelta del contraente uscente, prioritariamente, in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, e poi, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della **competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.** La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, è meno stringente e deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente)

## Le modalità applicative del principio di rotazione definite dalle Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate

Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica alle **procedure rientranti nel medesimo settore merceologico, categorie di opere e settore di servizi di quelle precedenti, nelle quali la stazione appaltante opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati.**

**I regolamenti interni possono prevedere fasce, suddivise per valore, sulle quali applicare la rotazione degli operatori economici.** Il provvedimento di articolazione in fasce deve prevedere una effettiva differenziazione tra forniture, servizi e lavori e deve essere adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce.

In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza di situazioni di controllo.

## Affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett. a) Codice)

Espunto dal d.lgs. 56/2017 (decreto correttivo al Codice) l'obbligo di adeguata motivazione e di consultazione di due o più o.e.:

**Versione ante decreto correttivo:**


«Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, **adeguatamente motivato** o per i lavori in amministrazione diretta»

**Versione post decreto correttivo:**

«per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, **anche senza previa consultazione di due o più operatori economici**»

**CRITICITA'**: il correttivo ha eliminato ogni riferimento all'adeguata motivazione. Cosa significa? Che posso affidare liberamente senza motivare la mia scelta? Scegliendo liberamente l'operatore economico? E il concetto di congruità dell'offerta come si concilia? E la prevenzione delle corruzione?





**Affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett. a) Codice)**  
**E' compatibile l'assenza di motivazione con il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice?**

Gli oneri motivazionali relativi **all'economicità dell'affidamento** e al rispetto dei principi di concorrenza possono essere soddisfatti quando **la stazione appaltante procede alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.**

**CRITICITA'**: Come si conciliano questi principi di cui all'art. 30 e richiamati dall'art. 36, comma 1 del Codice con la previsione del nuovo art. 36, comma 2, lett. a) ai sensi del quale è possibile procedere ad affidamento diretto, per importi fino a 40.000,00 euro, *«anche senza previa consultazione di due o più operatori economici?»*

«E' evidente che il legislatore delegato non intende con ciò derogare al principio di economicità o a quello di concorrenza, ma semplicemente consentire alla stazione appaltante di agire in modo più snello, flessibile, accrescendo in tal modo i margini dell'autonomia gestionale, senza però intaccare il rispetto dei principi e, con essi, la responsabilità della stazione appaltante e delle professionalità chiamate ad esercitare le funzioni di competenza» (Si v. Relazione AIR su Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate)




## Affidamento diretto

La permanenza della motivazione (art. 32, c. 2 Codice - art. 3 comma 1, l. 241/1990 )

In ogni caso devono essere rispettati:


- l'art. 32, comma 2 Codice che prevede l'indicazione delle ragioni della scelta del fornitore **nella determina a contrarre**;
- l'art. 3 comma 1, l. 241/1990 che prevede **l'obbligo di motivazione di «Ogni provvedimento amministrativo..** La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria».





La determina a contrarre (art. 32, comma 2, primo periodo Codice)

L'art. 32 "Fasi delle procedure di affidamento" del D.Lgs. n. 50/2016, al comma 2, primo periodo, prevede che «Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, **decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte**».



## La determina a contrarre Contenuto (art. 32, comma 2, primo periodo Codice)

**La determina a contrarre contiene** l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, i beni e servizi che si intendono conseguire con le relative caratteristiche, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, le principali condizioni contrattuali, il responsabile unico del procedimento (RUP) e il Dirigente e/o il Responsabile incaricato della sottoscrizione degli atti e dell'eventuale stipula del contratto.

Ne deriva che le richieste di acquisto dovranno necessariamente essere puntuali nell'indicazione **dei motivi dell'acquisto in quanto da inserire tra i contenuti della determina a contrarre.**



## L'affidamento diretto

La determina a contrarre semplificata (art. 32, comma 2, secondo periodo Codice)

L'art. 32 "Fasi delle procedure di affidamento" del D.Lgs. n. 50/2016, al c. 2, secondo periodo, prevede che: «Per gli affidamenti di cui **all'articolo 36, comma 2, lettera a)**, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite **determina a contrarre, o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale**».



## L'affidamento diretto

### La motivazione della scelta dell'affidatario secondo le soluzioni dell'ANAC

**Secondo le linee guida ANAC n. 4 aggiornate:**

La stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, **il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una *best practice* anche alla luce del principio di concorrenza.**

Per affidamenti di **modico valore**, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o **per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento** (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, **la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell'atto equivalente redatti in modo semplificato.**

## L'affidamento diretto


### La determina a contrarre semplificata (art. 32, comma 2, secondo periodo Codice)

In determinate situazioni, come nel caso **dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore** per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una **determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato**, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.



Si tratta di un esempio di "**legificazione**" della soft-law dell'ANAC (par. 4.1.3. linee guida ANAC n.4/2016 aggiornate). La determinazione "semplificata" ipotizzata dall'ANAC per gli OdA e gli acquisti di modico valore viene consentita per tutti gli affidamenti infra 40.000 euro.






## L'affidamento diretto

### La motivazione sintetica e dettagliata

Appare, in definitiva, in ogni caso maggiormente equilibrato e congruo rispetto all'impianto della legge, riservare alle stazioni appaltanti, **nel momento preventivo della determina a contrarre, e quindi della scelta della procedura, un onere motivazionale sintetico**, mentre trova giustamente spazio **nella fase della scelta dell'aggiudicatario l'onere di dare dettagliata contezza del possesso da parte dell'operatore selezionato dei requisiti richiesti nella stessa determina a contrarre e della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante è chiamata a soddisfare.**




## L'affidamento diretto

### Le semplificazioni per le garanzie (art. 93, comma 1 e 103 comma 11 Codice)

#### Facoltatività della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva

art. 93, c. 1), ultimo periodo: **“Nei casi di cui all’art. 36, comma 2, lett.a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo.”**.

art. 103, c. 11: **“E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione”**.



## Le procedure negoziate

### Le semplificazioni dei controlli sugli atti (art. 36, comma 5 Codice)

**c. 5).** Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui all'art.36 comma 2, **la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti.** Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito.




## L'affidamento diretto

### Le semplificazioni sulle verifiche per acquisti su MEPA (art. 36, comma 6-bis Codice)

**c. 6).** «Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

**art. 36, c. 6-bis):** "Nei mercati elettronici di cui al c. 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del c. 5" .



L'affidamento diretto  
Le semplificazioni dei controlli (art. 36, comma 7 Codice)  
Linee guida ANAC n. 4 aggiornate

Ai sensi dell'art 36, comma 7 del Codice è previsto che nelle Linee Guida ANAC «sono anche indicate specifiche modalità ... di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata».

Il fatto che il legislatore abbia scelto di rinviare ad ANAC la disciplina delle verifiche da condurre sull'aggiudicatario in caso di affidamento diretto lascia intendere che lo stesso ritenga opportuna una regolamentazione difforme rispetto a quella, già semplificata, prevista per le procedure negoziate.

Si tratta, quindi, di individuare le modalità per **semplificare** ulteriormente le verifiche da effettuare per gli acquisti di modesto importo con la **garanzia del rispetto della legalità degli affidamenti**.



## L'affidamento diretto

### Le modalità semplificate di controlli definite dall'ANAC

Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro:


- SA facoltà di stipula contratto sulla base di **Autodichiarazione requisiti ex art. 80 Codice anche con DGUE.**
- Verifica prima di stipula contratto di: **Casellario informatico ANAC; DURC; verifiche su condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività** (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012).
- **Contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva** ove richiesta o, in alternativa, **l'applicazione di una penale** in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
- Sulle autodichiarazioni rese dagli o.e. ai fini dell'affidamento diretto le S.A. sono tenute ad effettuare **idonei controlli ai sensi dell'art. 71, comma 1, d.P.R. n. 445/2000, secondo apposito Regolamento interno da adottare.**

## L'affidamento diretto

### Le modalità semplificate di controlli definite dall'ANAC

Per lavori, servizi e forniture di importo superiori a 5.000,00 e non superiori 20.000,00 euro:

- SA facoltà di stipula contratto sulla base di **Autodichiarazione requisiti ex art. 80 Codice anche con DGUE.**
- Verifica prima di stipula contratto di: **Casellario informatico ANAC; DURC;** verifica della sussistenza dei **requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice e dei requisiti speciali ove previsti;** verifiche su **condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività** (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012).
- **Contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva** ove richiesta o, in alternativa, **l'applicazione di una penale** in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
- Sulle autodichiarazioni rese dagli o.e. ai fini dell'affidamento diretto le S.A. sono tenute ad effettuare **idonei controlli ai sensi dell'art. 71, comma 1, d.P.R. n. 445/2000,** secondo **apposito Regolamento interno** da adottare.



## L'affidamento diretto

### Le modalità semplificate di controlli definite dall'ANAC

Per lavori, servizi e forniture di importo superiori a 20.000,00 e non superiori 40.000,00 euro:


- SA prima di stipulare il contratto verifica i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice e quelli speciali, se previsti, nonché le condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012)



## L'Affidamento diretto Facoltatività DGUE

Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (GU n.170 del 22-7-2016): *“Il modello di formulario DGUE è, altresì, utilizzato per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, fatta eccezione per le procedure di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), (affidamento diretto di contratti di importo inferiore a 40.000 €) per le quali l’utilizzazione del DGUE e’ rimessa alla discrezionalità della singola stazione appaltante.*





## L'indagine di mercato e l'elenco degli operatori economici secondo le Linee Guida ANAC n. 4

Le amministrazioni possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un **regolamento** in cui vengono disciplinate:

- a) **le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo;**
- b) **le modalità di costituzione dell'elenco dei fornitori, distinti per categoria e fascia di importo;**
- c) **i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta (nel rispetto della rotazione).**

Lo svolgimento delle indagini di mercato non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.

La stazione appaltante assicura **l'opportuna pubblicità dell'indagine di mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità.**





**(segue) L'indagine di mercato e l'elenco degli operatori economici secondo le Linee Guida ANAC n. 4**

La stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, **selezionandoli anche da elenchi appositamente costituiti, a seguito di avviso pubblico.**

Gli operatori economici **invitati posseggono i requisiti generali di moralità di cui l'articolo 80 del Codice ed i requisiti speciali richiesti dall'avviso.** L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.



## La selezione dei soggetti da invitare secondo le Linee Guida ANAC n. 4

La SA seleziona, **in modo non discriminatorio** gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, **in numero non inferiore al minimo previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice.**

Nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato ovvero di costituzione dell'elenco vengono indicati i criteri di selezione che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

In caso SA ritenga di non poter invitare tutti gli oe risultanti dall'indagine di mercato o presenti nell'Elenco **deve indicare il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi criteri**, nel rispetto dei principi di cui al precedente periodo e in modo tale evitare la conoscibilità dei soggetti invitati, prima della scadenza dei termini di ricezione delle offerte

**La stazione appaltante indica nella determina a contrarre o nell'atto equivalente il procedimento applicato per la selezione dei fornitori.**

## Ulteriori chiarimenti secondo le Linee Guida ANAC n. 4

### Il taglio delle ali

Nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo occorre specificare nella Lettera di invito per l'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'articolo 97, comma 2 del Codice:

- a) **che il così detto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme** nella misura percentuale indicata dalla legge, **si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residue dopo il suddetto taglio delle ali;**
- b) in caso di sorteggio del metodo di cui alla all'articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice, una volta operato il così detto taglio delle ali, occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l'eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi;
- c) **che le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un'offerta unica;**
- d) occorre prevedere, a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell'anomalia.



## I nuovi criteri di aggiudicazione (art. 95 Codice)

I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell'offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte.

Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione Costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.






## I nuovi criteri di aggiudicazione (art. 95 comma 3 Codice) Quando permane il minor prezzo?

c. 3 «Sono aggiudicati **esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, **fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) (ndr. per i quali si può dunque applicare il criterio del minor prezzo);**
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, di importo superiore a 40.000 euro»;



## I nuovi criteri di aggiudicazione (art. 95 comma 4 Codice) Quando permane il minor prezzo?

c. 4 «Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'art. 97, c. 2 e c. 8;

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

**c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro**, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 **solo se caratterizzati da elevata ripetitività**, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo».




## I nuovi criteri di aggiudicazione (art. 95, c. 5 e c. 8)

**c. 5** «Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del c. 4 (*ndr ossia con il criterio del minor prezzo*) ne danno **adeguata motivazione** e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta».

**c. 8.** «I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, **anche prevedendo** una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi».


**c. 9.** «Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 8 non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri..»



## L'offerta economicamente più vantaggiosa Affidamento diretto esentato da indicazione oneri di sicurezza aziendali e costo personale (art. 95, comma 10 Codice)

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro **ad esclusione** delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale **e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, c. 2, lett. a)**. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, c. 5, lettera d).






Procedura negoziata e Affidamento diretto  
Semplificazioni per la deroga allo *stand-still* (art. 32, comma  
10, lett. b) Codice)

La deroga allo *stand still*


art. 32, comma 10, lett. b): il termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula del contratto non si applica nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettere a) e b) (lavori, servizi e forniture inferiori a 40.000 euro; servizi e forniture pari o superiori a 40.000 e inferiori alla soglia comunitaria; lavori pari o superiori a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro).



## Procedura negoziata e Affidamento diretto Semplificazioni per la stipulazione del contratto (art. 32, comma 14) Codice)

### La stipulazione del contratto semplificata

**c. 14** «Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; **in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri**».



**Grazie per l'attenzione.**

